

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE  
PERSONE FISICHE**

*Nr. Progr.*                **30**

*Data*                    **31/05/2022**

*Seduta NR.*             **5**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 31/05/2022 alle ore 21:00*

*Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 31/05/2022 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BINAGHI FRANCESCO	S	CARNEVALI STEFANO	S	D'ELIA PATRIZIA	N
BIONDI SUSANNA	S	SELMO RAFFAELA	N	LUONI MASSIMO LUIGI	S
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	DONADONI DANIELE GIUSEPPE	S
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	N		
RIGIROLI GIOVANNI	S	PIRAZZINI ANGELO	S		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
<i>Totale Presenti: 14</i>			<i>Totali Assenti: 3</i>		

Assenti Giustificati i signori:

*SELMO RAFFAELA; DIANESE DANIELE; D'ELIA PATRIZIA*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.*

*In qualità di PRESIDENTE, il Sig. BINAGHI FRANCESCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:*

, , ,

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Alle ore 22,40 si allontana dall'aula il Consigliere Pirazzini.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta.

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- Un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote dell'IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2)
- Un'aliquota "variabile", stabilita dal comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3)

**Visto** in particolare l'art.1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, come modificati dall'articolo1, comma142, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

- Comma 3- I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
- Comma 3-bis - Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

**Visto** inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, il quale testualmente recita: 11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, è stabilita unicamente in ragione

del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

**Visto** l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**Richiamati:**

- l'articolo 151 del d.Lgs. n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministro dell'Interno approvato in data 24.12.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale n.309 del 30.12.2021, che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.
- Il Decreto Legge 30.12.2021 n.228, convertito in Legge n.15 del 25.02.2022, che ha ulteriormente posticipato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 maggio 2022.

**Considerato** che l'art.1 comma 2 della legge di Bilancio 2022, Legge n.234/2021 del 30.12.2021 ha modificato gli scaglioni di reddito per l'applicazione delle aliquote Irpef.

**Ritenuto** necessario, riapprovare il Regolamento comunale sull'addizionale comunale Irpef, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.21 del 28.02.2000 e modificato con delibere del Consiglio Comunale n.14 del 14.04.2011, n.48 del 31.07.2014 e n.26 del 20.07.2015, per adeguarla alla nuova previsione normativa.

**Visto** il vigente disposto dell'art.13, comma 15, del Decreto Legge n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, il quale prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360...".

**Visto** il verbale della commissione affari generali convocata il 25 Maggio 2022;

**Visto** il parere del Revisore dei Conti prot.n. 11812 del 16.05.22;

**Visto** l'art.42 del T.U.E.L approvato con D.lgs. del 18 agosto 2000, n.267.

**Visto** lo Statuto comunale;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Lunardi, Luoni e Donadoni), espressi per alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato Regolamento comunale sull'addizionale comunale Irpef, già precedentemente approvato con delibera del Consiglio Comunale n.21 del 28.02.2000 e modificato con delibere del Consiglio Comunale n.14 del 14.04.2011, n.48 del 31.07.2014 e n. 26 del 20.07.2015 , al fine di attuare le nuove previsioni normative dell'art.1 comma 2 della Legge di Bilancio 2022 (L.234/2021);
2. di far rinvio, per quanto concerne la disciplina dell'addizionale in argomento, al D.lgs. n.360 del 28.09.1998 concernente l'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF e successive modificazioni ed integrazioni;
3. di trasmettere la presente deliberazione per via telematica, in applicazione della normativa vigente, al MEF mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'art. 134 – 4° comma – del T.U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Lunardi, Luoni e Donadoni), espressi per alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.00.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 31/05/2022**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*FRANCESCO BINAGHI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*DOTT. GIACINTO SARNELLI*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

**ORIGINALE**

Numero Delibera **30** del **31/05/2022**

---

OGGETTO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 16/05/2022

IL RESPONSABILE DI AREA  
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 16/05/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

---

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 30 DEL 31/05/2022

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

## **Art. 1**

### Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3), dagli artt.52 del D. Lgs. 446/1997. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 7 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art.48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2**

### Soggetto attivo e modalità di versamento

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Busto Garolfo con le procedure previste dalla legge e con le modalità di cui al D.M. 5.10.2007 e D.M. 22.10.2008.

## **Art. 3**

### Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Busto Garolfo, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4**

### Soglia di esenzione e requisiti reddituali

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 360/98, comma 3-bis, è istituita una soglia di esenzione al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di € 15.000,00 (quindicimila/00) da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e tenendo conto che, nel caso di superamento del detto limite, l'addizionale IRPEF sarà dovuta sull'intero reddito complessivo e sarà determinata con criteri di progressività per scaglioni, applicando le aliquote progressive di cui all'ART. 5.

## **Art. 5**

### Determinazione dell'aliquota

L'aliquota dell'addizionale comunale è fissata nella seguente misura:

Aliquota	Scaglione di reddito IRPEF
0.65	Da 0 a € 15.000 di imponibile

0.70	Da €15.000 a €28.000 di imponibile
0.75	Da €28.000 a €50.000 di imponibile
0.80	Oltre €50.000 di imponibile

L'aliquota è efficace con la pubblicazione del presente regolamento nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel rispetto della normativa vigente e, in assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.

#### **Art. 6**

##### Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2022.



# COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Parere in merito alla proposta avente ad oggetto

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE”

Il revisore dei conti Dott. Giorgio Bruschi considerata la funzione ed in ruolo dell’organo di revisione contabile definito dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ( c.d. TUEL), approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 200 n. 267, esamina la proposta di delibera di Consiglio Comunale e i suoi allegati al fine di procedere alla formulazione del parere di competenza richiesto.

VISTI:

- La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto;
- Il D. Lgs 446/1997, in particolare l’art. 52 comma 1 che, in materia di potestà regolamentare dei Comuni , afferma che: “ *le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*”;
- Il D. Lgs. N. 360/1998, in particolare l’ art. 1, in cui viene disciplinata l’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- Il D.Lgs. 267/2000 recante norme in materia di ordinamento di ordinamento contabile degli enti locali in particolare gli artt. 42 per le competenze consiliari e l’art. 151 che definisce al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
- Il D. Lgs. 11/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Degli Enti Locali e dei loro rganismi , a nomrma degli artt. 1-2 della L. 42/2009;
- Il regolamento comunale di disciplina delle entrate e lo statuto comunale vigente;

PREMESSO che l’art. 1, comma 169, delle Legge n. 296/2006 (c.d. Legge Finanziaria 2007) fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ovvero al 31 dicembre;

PREMESSO, inoltre, che il decreto del ministero dell’interno pubblicato in G.U. n.309/2021, ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali e che il Decreto Legge 30.12.2021 n.228 convertito in Legge n.15 del 25.02.22 ha ulteriormente posticipato tale termine al 31.05.22;

VISTO in particolare l’art. 1, commi 3-bis del D. Lgs. N. 360/1998, come modificato dalla legge Finanziaria 2007 art. 1, comma 142, il quale prevede che può essere stabilita una soglia di esecuzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

OSSERVATO quanto disposto dall’art. 1, comma 11, del D. L. n. 138/2011, il quale: “*Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta*

*sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esecuzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D. Lgs. 360/1998 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".*

CONSIDERATO che l'art.1 della Legge n. 234/2021 del 30/12/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022), ha modificato gli scaglioni per l'applicazione delle aliquote Irpef;

RITENUTO necessario, aggiornare il Regolamento Comunale sull'addizionale comunale Irpef, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28/02/2000 e modificato con delibere del consiglio Comunale n. 14 del 14/04/2011, n. 48 del 31.07.2014 e n.26 del 20.07.2015, al fine di attuare le nuove previsioni normative dell'art. 1 comma 2 della Legge di Bilancio 2022;

RICHIAMATA la proposta di deliberazione del consiglio comunale in oggetto, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", nella quale si è provveduto a ridefinire gli scaglioni e le aliquote, nel rispetto della vigente normativa;

il Revisore dei Conti

alla luce di quanto sopra esposto e dei controlli svolti, preso atto dei pareri favorevoli espressi dal responsabile dell'area finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL, esprime parere favorevole sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE".

Brusco G. 14/05/2022

IL REVISORE  
Dott. Giorgio Bruschi.